



Comune di Trevi nel Lazio

(Provincia di Frosinone)

Piazza I° Maggio 1944 n. 1, tel. 0775/527001 fax 527097, C. F. - P. IVA 00300630605

Assessorato Programmazione e Bilancio

Regolamento idrico per la distribuzione dell'acqua potabile

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 30-01-2007

Art. 1 – fornitura di acqua potabile.

Il Comune di Trevi nel Lazio, si impegna a fornire l'acqua potabile a tutti coloro che ne facciano richiesta, compatibilmente con i limiti posti dalle leggi vigenti, purché gli immobili da servire si trovino in prossimità di una tubazione con portata sufficiente.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale concedere l'acqua potabile per le case poste in luoghi non ancora muniti di tubazioni, quando il numero dei richiedenti e la quantità di acqua da erogare siano tali da compensare la spesa di prolungamento delle tubazioni stradali necessarie o quando la spesa sia in tutto o in parte assunta dagli interessati.

Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di entrata della derivazione nella proprietà privata. Pertanto, non saranno dovute indennità o effettuati rimborsi nel caso che, per la bassa pressione, l'acqua non abbia la pressione sufficiente per salire ai piani superiori.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà d'inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle minime prestazioni del contatore.

Art. 2 - Competenze.

Fino alla completa attuazione delle disposizioni contenute nella Legge 5 gennaio 1994 n. 36, il servizio della distribuzione dell'acqua potabile è assunto, a norma di legge, direttamente dal Comune di Trevi nel Lazio che vi provvede per mezzo degli acquedotti comunali e con le strutture Amministrative preposte.

L'Amministrazione si riserva l'insindacabile giudizio di affidare, previo espletamento delle formalità previste dalle vigenti disposizioni, a terzi la gestione del servizio idrico.

Art. 3 - Spese di allaccio e manutenzione degli impianti.

Gli allacci occorrenti per le forniture di cui al precedente art. 1, tra la condotta principale ed il contatore, saranno effettuati direttamente dall'Amministrazione Comunale o da ditta da esso incaricata, su domanda degli interessati e previo versamento di Euro 26,00 . A seguito di domanda l'ufficio preposto presenterà apposito preventivo spese che sarà presentato all'Utente per la preventiva accettazione. I lavori saranno ultimati solo dopo verifica dell'avvenuto pagamento delle relative spese.

Il materiale così installato rimarrà di proprietà dell'Amministrazione Comunale per il tratto di tubazione fra la condotta principale ed il contatore e per la rimanente parte di proprietà dell'utente.

Le manutenzioni, riparazioni, verifiche e manovre sulle derivazioni dalla presa stradale all'apparecchio misuratore compreso, sono eseguite esclusivamente dall'Amministrazione Comunale a proprie spese ad eccezione di quelle relative agli scavi, reinterri e ripristini ed opere murarie in proprietà privata che rimangono a carico degli utenti e dei proprietari.

Tali interventi sono pertanto vietati agli utenti o a chi per essi sotto pena del pagamento dei danni, con riserva da parte dell'Amministrazione Comunale di esperire ogni altra azione legale che riterrà opportuno adottare.

Art. 4 - Domanda di concessione.

La fornitura dell'acqua sarà fatta, compatibilmente con le vigenti disposizioni di legge in materia, a coloro che ne facciano richiesta su apposito modulo da essi sottoscritto al competente Ufficio. La domanda ed il pagamento degli importi relativi dovranno precedere la posa del contatore.

Il richiedente dovrà precisare nella domanda a quale uso sia destinata l'acqua, con riferimento ai vari tipi di tariffa previsti nel presente regolamento, documentando la richiesta con i relativi atti e certificazioni rilasciate dalle competenti autorità.

I volumi concessi sono riferiti alla tipologia di utenza ed alla corrispettiva dotazione idrica per anno, secondo la struttura definita nella allegata Tabella D.

L'utente non potrà servirsi dell'acqua per uso diverso da quello indicato.

La richiesta fatta dall'affittuario dell'immobile deve essere accompagnata dal nulla-osta del proprietario dell'immobile stesso o contratto d'affitto.

Art. 5 - Facoltà dell'Amministrazione Comunale di rifiutare la concessione.

Nel caso di forniture ad usi diversi da quello domestico, è facoltà dell'Amministrazione Comunale di rifiutare o revocare in qualsiasi tempo la fornitura, ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, o sorgano altri gravi motivi che spetta all'Amministrazione Comunale stesso valutare insindacabilmente.

Art. 6 - Stipulazione del contratto di fornitura.

Qualora l'Ente non si avvalga della facoltà di rifiuto di cui all'art. precedente, verrà stipulato un contratto di concessione, mediante scrittura privata, fra l'utente e l'Amministrazione Comunale. All'atto della stipulazione del contratto di concessione l'utente dovrà presentare la ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento del compenso per l'allacciamento e di quanto dovuto in dodicesimo per l'anno in corso, computando per intero la frazione di mese superiore a 15 gg.

Il contratto di fornitura idrica è un contratto di somministrazione come disciplinato dagli art. 1559 - 1570 del C.C. e dal presente Regolamento.

Art. 7 - Volture dell'utenza.

In caso di passaggio di proprietà dell'immobile, il subentrante deve darne comunicazione scritta all'Amministrazione per la voltura dell'utenza.

Tale voltura, però, potrà essere effettuata solo quando possa essere dimostrato l'avvenuto pagamento di ogni somma dovuta in precedenza all'Amministrazione in relazione all'utenza stessa.

Art. 8 - Tipologie di utenze.

Ai fini concessori, le utenze si distinguono in utenze domestiche ed utenze per altri scopi. Il Comune di Trevi nel Lazio riconosce le seguenti tipologie di utenze :

Tipologia di utenza
Uso domestico
Uso domestico x invalidi con permanente inabilità lavorativa
Bar Ristoranti
Aziende Agricole
Negozi
Orti e Giardini
Utenza ONLUS o uso di attività sanitarie e sociali
Attività professionali
Cantieri
Cantine e Garage
Alberghi
Altre Attività Produttive
Parrucchieri

Qualsiasi variazione della destinazione di utenza deve essere comunicata agli uffici competente entro 60 giorni prima del nuovo effettivo utilizzo. In caso di mancata comunicazione, oppure in caso di accertamento del personale preposto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di variare d'ufficio la categoria, sospendere la fornitura senza preavviso e di applicare la categoria tariffaria più onerosa.

Art. 9 - Uso temporaneo.

Le utenze temporanee sono concesse per un periodo di tempo non superiore ai sei mesi; se l'utenza si riferisce ad un cantiere edile il periodo della concessione sarà non superiore a tre anni. Trascorso tale termine, il contratto di somministrazione si intende recesso di diritto se il contribuente non comunica la sua intenzione di proseguire il rapporto alle medesime condizioni. L'Amministrazione si riserva la facoltà di rifiutare la prosecuzione del rapporto.

Art. 10 - Uso promiscuo.

Non è ammesso l'utilizzo del medesimo contatore per utenze diverse per destinazioni d'uso. Unica eccezione è l'uso domestico riservato ai condomini regolarmente costituiti.

Ogni apparecchio di misura individua una singola utenza oggetto di concessione in abbonamento; per la stessa unità immobiliare verranno concesse tante utenze quante sono le unità abitative, appartamenti, negozi, attività commerciali in genere ecc.

Art. 11 - Durata della concessione.

L'utente si obbliga per sé e per i suoi aventi causa fino a che non disdica regolarmente il contratto. La disdetta dovrà effettuarsi con un preavviso minimo di quindici giorni comunicato a mezzo raccomandata o a mano all'ufficio competente.

In ogni caso dovrà essere pagato il canone contrattuale relativo al mese nel quale termina il rapporto d'utenza.

Art. 12 - Sostituzione della concessione.

Nel caso di vendita del fabbricato o di abbandono dell'appartamento senza preventiva regolare disdetta dell'utente, lo stesso è comunque tenuto al pagamento del canone ed all'osservanza del contratto, finché altri non gli succeda nell'utenza in corso e presenti richiesta su apposito modulo.

Art. 13 - Variazione delle condizioni di contratto.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di variare in qualunque momento le condizioni e le tariffe della concessione, lasciando all'utente la facoltà, qualora non intenda accettare le innovazioni, di rinunciare all'utenza, purché la rinuncia sia comunicata agli uffici competenti con le modalità di cui all'art. 11.

Il Comune renderà note le variazioni con affissione dell'atto di modifica all'Albo Pretorio e nei punti di informazione noti alla cittadinanza.

Art. 14 - Pagamento del canone.

Il consumo dell'acqua deve pagarsi in una unica soluzione, unitamente agli altri costi accessori.

L'acqua è fornita dal Comune ai prezzi indicati nella tariffa vigente.

La Giunta Municipale con proprio atto determina:

- gli oneri a carico del costruttore e/o del proprietario di cui alla Tabella A
- gli oneri a carico dell'utente di cui alla Tabella B
- le sanzioni e le penalità amministrative di cui alla Tabella C
- i prezzi da applicarsi per ogni metro cubo di acqua secondo i minimi contrattuali garantiti e per i superconsumi di cui alla Tabella D.
- criteri e modalità per l'esonero dal pagamento del servizio di utenti indigenti

La fatturazione è effettuata sul consumo effettivo dell'acqua, determinato in virtù dei canoni fissi applicati per tipologia di utenza.

A tal fine si individuano alla Tabella D le categorie di canoni minimi garantiti per tipologia di utenza.

Comune di Trevi nel Lazio si riserva la facoltà di determinare le modalità di emissione dei ruoli idrici.

A cura dell'Amministrazione Comunale verranno recapitate, anche a mezzo posta, con spese a carico del destinatario, al domicilio dell'utente, le bollette indicanti gli importi dovuti. Il loro pagamento dovrà aver luogo nel termine indicato nella bolletta.

Nel caso di ritardato pagamento oltre la data della scadenza indicata in bolletta, sarà inviata lettera di sollecito di pagamento indicante il termine ultimo entro cui effettuare il versamento nella stessa previsto. Scaduto tale termine si provvederà alla sospensione dell'erogazione, senza pregiudizio dell'azione giudiziale per il recupero delle somme dovute e non pagate.

Qualora la fornitura sia stata interrotta per morosità dell'utente, il flusso idrico nell'immobile non potrà essere ripristinato se non sia dimostrato dall'utente di aver preventivamente adempiuto al pagamento totale del canone - o dei canoni - dovuti e relativi oneri aggiuntivi.

Gli utenti il cui contatore è nello stabile di loro proprietà non potranno in alcun modo negare o impedire agli agenti dell'Amministrazione Comunale l'accesso ad esso per le operazioni di chiusura della tubazione e rimozione del contatore se non vorranno incorrere in eventuali denunce agli effetti penali.

I costi di smontaggio e rimontaggio saranno a carico dell'utente moroso.

Art. 15 - Perdite di acqua dovute alla rottura della tubazione.

Quando per qualsiasi causa, si verifica una perdita di acqua in seguito alla rottura della tubazione di collegamento tra il contatore ed il fabbricato servito, il costo del consumo, dovrà essere pagato integralmente dall'utente.

Art. 16 - Impianti.

Tutte le condotte non possono, di norma, sottopassare né essere poste entro fogne, pozzetti di smaltimento né tantomeno pozzi neri o simili; solamente in caso di comprovata impossibilità può essere ammesso il sottopasso esclusivamente a fogne condottate, purché vengano rispettate le norme igieniche, previo studio effettuato caso per caso dall'Area Tecnica del comune.

Quando viene richiesto dall'utente lo spostamento del contatore, sino al limite della proprietà privata, dopo aver inoltrato apposita domanda all'Ufficio Tecnico Comunale a cui segue il sopralluogo di personale incaricato, si possono presentare i seguenti casi:

1. Il proprietario assume ogni onere di spostamento: scavo, trasporto a discarica, reinterro, ripristino, fornitura e posa di tubazioni, raccorderie, saracinesche, nonché la costruzione del locale contatore (materiale e lavori sotto controllo dell'Ufficio Tecnico Comunale).
2. Per ragioni tecniche come il collocamento di un nuovo contatore idrico, le numerose perdite alle tubazioni in proprietà privata causate dalla vetustà della linea o la difficoltà di lettura e di manutenzione del contatore causa la sua ubicazione, lo spostamento del contatore al limite della proprietà viene deciso dall'Ufficio Tecnico dell'Amministrazione Comunale, a carico del proprietario vi saranno gli oneri di spostamento con lo scavo, il trasporto in discarica, il reinterro, il ripristino e la costruzione locale contatore, mentre la fornitura e posa delle parti meccaniche (tubazioni, raccorderia, saracinesche ecc.), rimarrà a carico dell'Amministrazione Comunale.
3. Qualora per effettuare l'allacciamento alla rete di distribuzione comunale sia necessario occupare suoli appartenenti a terzi, assieme alla domanda di fornitura deve essere prodotto un atto di accesso scritto dal proprietario (o dai proprietari) per la costituzione di servitù di acquedotto. Questa, con tutte le spese connesse e da essa comunque derivanti resta a carico dell'utente.

I contatori dell'acqua ed il collettore dovranno risultare protetti dal gelo e dall'umidità, ed il portello di apertura, anch'esso coibentato, dovrà essere munito di chiave universale.

Non è permesso costruire alcun manufatto sulle condutture dell'acquedotto di proprietà dell'Amministrazione.

Qualora le proprietà e le relative utenze da servire siano poste a distanza superiore a ml. 10 dalla rete di distribuzione, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di ubicare il contatore entro questa distanza, rimanendo la rete di collegamento a carico dell'utente.

La rete di proprietà comunale per l'allacciamento d'utenza non verrà posata, in alcun caso in proprietà privata.

Art. 17 - Sorveglianza degli impianti.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di procedere, in qualsiasi tempo e al di fuori delle letture ordinarie, alla lettura dei contatori e di vigilare e controllare che siano osservati tutti gli obblighi contrattuali e le prescrizioni del presente regolamento.

A tal fine, sottoscrivendo la domanda dell'utenza, l'utente si obbliga a permettere, relativamente al tratto di tubazione che va dalla conduttura principale al contatore di proprietà del Comune, l'accesso all'interno degli stabili al personale incaricato, per tutte le operazioni necessarie.

In caso di opposizione dell'utente, il Comune potrà sospendere la erogazione dell'acqua fino a quando le ispezioni siano state eseguite, fermo restando l'obbligo per l'utente di sostenere le eventuali spese derivanti dall'operazione di sospensione e ricollegamento dell'utenza.

Solamente in caso di comprovata necessità igienica o di pericolo è permessa l'ispezione della condotta privata all'interno degli appartamenti da parte del personale dell'Amministrazione Comunale.

Art. 18 - Impianti dopo il contatore.

Gli impianti dopo il contatore dovranno essere eseguiti a regola d'arte. L'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua quando le tubazioni e gli apparecchi, installati dopo il contatore nei nuovi impianti ed in quelli già in funzione siano tali da produrre dispersione di acqua ed altri inconvenienti, soprattutto di carattere igienico.

Oltre al rubinetto di interruzione dopo il contatore, l'Amministrazione Comunale collocherà un rubinetto d'arresto prima del contatore stesso, la cui manovra è riservata esclusivamente al personale dell'acquedotto.

Tale ultimo rubinetto sarà, pertanto, chiuso con sigillo a cura del Comune.

Per ragioni igieniche è vietato immettere in qualsiasi punto delle reti anche private, utilizzate per la distribuzione dell'acqua fornita dall'acquedotto Comunale, acque provenienti da altre fonti, pena l'immediata interruzione dell'utenza. E' anche vietato installare impianti di aspirazione di acqua (pompe, eiettori e simili) direttamente sulle reti dell'Acquedotto comunale.

Art. 19 - Divieto di diramazioni, cessioni e subaffitto.

E' vietato all'utente innestare o lasciare innestate alla sua diramazione delle condutture dell'acquedotto, prese di acqua a favore di altre utenze non contemplate nel contratto di abbonamento sia all'interno che all'esterno della sua abitazione e senza il permesso dell'Amministrazione Comunale.

Gli è pure vietato, senza il permesso succitato, cedere gratuitamente o a pagamento a favore di terzi o lasciar trasportare altrove recipienti con capacità superiore a 50 lt., in tutto o in parte, l'acqua che gli viene fornita, sotto pena della rescissione del contratto, salvo risarcimento di eventuali danni.

La cessione dell'acqua è permessa solo al proprietario della casa a favore dei suoi inquilini, dietro esplicita autorizzazione.

Art. 20 - Divieto di manomissioni.

L'utente non potrà mai, per alcuna ragione, alterare o comunque manomettere il contatore, la presa del suolo stradale, i tubi di distribuzione ed i rubinetti che vengono piombati dall'Amministrazione Comunale, sotto pena di immediata cessazione dell'erogazione dell'acqua, del pagamento, a titolo

di multa, di una somma pari ad un'annualità del canone, oltre al risarcimento dei danni, salva ogni competente azione di legge e senza pregiudizio di eventuale denuncia agli effetti penali, in caso di frode.

Solo in caso di estrema urgenza, per arrestare il deflusso dell'acqua nelle condutture precedenti i contatori, l'utente potrà rimuovere i piombi e chiudere il rubinetto di arresto generale del fabbricato, dandone però immediato avviso alla Direzione Tecnica comunale, per le opportune constatazioni e per l'apposizione di un nuovo sigillo.

Solo in casi eccezionali (bassissime temperature) l'utente può richiedere di scaricare il contatore per evitare pericolo di gelo, previo intervento degli incaricati del Comune ed il pagamento delle relative spese. In alternativa, nel caso in cui sia individuata la possibilità di installare idonee apparecchiature atte a consentire lo scarico del contatore, senza la manomissione dei sigilli, su richiesta dell'utente ed a sue spese le stesse potranno essere installate anche a monte del contatore.

La manutenzione o la sostituzione di dette apparecchiature rimane a carico dell'utente. Tali opere sono da pagare all'Amministrazione Comunale immediatamente e comunque prima del ripristino del flusso idrico.

Art. 21 - Interruzione della somministrazione dell'acqua.

All'utente non sarà dovuta indennità alcuna nel caso in cui, per forza maggiore, o necessità di lavori si dovesse sospendere o ridurre temporaneamente la fornitura dell'acqua: la qualcosa, quando possibile, dovrà essere comunicata tempestivamente agli utenti con i mezzi più celeri ed idonei da parte del Comune.

Pertanto le utenze che per la loro natura richiedono una assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva, previa autorizzazione del Comune.

Nessun rimborso sarà dovuto all'utente qualora i consumi risultassero inferiori alle quantità richieste, costituendo queste minimo garantito contrattualmente.

Tantomeno sarà dovuta alcuna indennità o rimborso spesa per approvvigionamenti esterni (ad esempio autobotte) forniti da terzi.

Art. 22 - Reclami.

Ogni reclamo non sarà preso in considerazione se non verrà presentato per iscritto all'Amministrazione Comunale.

In caso di inconvenienti, guasti e perdite improvvise, verrà accettata la comunicazione nei modi più celeri.

Art. 23 - Somministrazione dell'acqua.

La fornitura dell'acqua è fatta a deflusso facoltativo e misurata mediante contatori forniti esclusivamente dal Comune ed installati in luogo approvato dalla direzione tecnica dell'acquedotto.

Art. 24 - Esecuzione degli allacci alla rete idrica comunale.

In sede di esame e approvazione delle opere necessarie ai richiedenti per l'allacciamento alla rete idrica comunale, il Comune si riserva la facoltà di stabilire a proprio insindacabile giudizio il punto di diramazione dalle condotte comunali, l'ubicazione dei contatori e delle condotte a servizio di una o più utenze, i materiali da impiegare, i diametri delle condotte e i tipi degli apparecchi. La derivazione dovrà avvenire previa la realizzazione da parte del Comune di un pozzetto di allaccio in calcestruzzo, con chiusino in ghisa carrabile. Le derivazioni sono infatti consentite esclusivamente da pozzetti praticabili, entro i quali le condotte siano munite dei necessari pezzi speciali e apparecchi di regolazione a saracinesca.

Per le condotte fuori terra o sotto traccia e per le diramazioni agli utenti, debbono essere impiegate tubazioni con materiali approvati dall'Ufficio Tecnico.

Tanto i tubi quanto i pezzi speciali e gli apparecchi debbono essere idonei a sopportare pressioni di esercizio di almeno 16 atmosfere. Le tubazioni interrate vanno poste a profondità tali da garantire da ogni danneggiamento del traffico e dell'uso del terreno su cui sono posate; pertanto su strade urbane, pubbliche o private, le profondità non dovranno essere inferiori a cm.40 e su terreni agricoli a cm.60; ove non sia possibile rispettare tali prescrizioni sono consentite le profondità inferiori a patto che le condotte siano protette con cunicoli o controtubi, debitamente protetti con calcestruzzo. Il proprietario di uno stabile o unità immobiliare non può utilizzare la presa dell'utenza concessagli per alimentare altri stabili o unità immobiliari, anche se di sua proprietà, per essi deve essere richiesta una diversa concessione.

E' vietato posare i tubi dell'acqua potabile ovunque possa prospettarsi pericoli di inquinamento; pertanto essi dovranno sempre essere a quota superiore di almeno cm.50 agli estradossi delle fogne e discostarsi da esse di almeno altri cm. 50 in orizzontale, a meno di impiegare cunicoli o controtubi di protezione a tenuta stagna, debitamente protetti con calcestruzzo.

Deve essere autorizzato l'impiego di cisterne o serbatoi di accumulo con autoclavi o pompe; è invece consentito l'impiego di cassoni di riserva ubicati nei sottotetti o comunque al disopra dell'ultimo piano degli edifici, purchè dotati di dispositivo di chiusura a galleggiante. Tali cassoni dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza e conformi alle disposizioni vigenti del T.U. delle Leggi Sanitarie a cura e spese degli utenti. E' vietato l'impiego di cassoni in muratura ordinaria intonacata o meno.

L' impiego di serbatoi con autoclave potrà in ogni caso essere autorizzato, in deroga a quanto precede, su motivata richiesta e dietro conforme parere dell'Ufficio Acquedotto, a titolo provvisorio, con impegno del concessionario alla rimozione a proprie spese di tali apparecchiature e alla realizzazione di un'utenza regolamentare allorchè l'Amministrazione Comunale lo richieda.

Nei casi di interventi urgenti sulle condotte di allaccio il Comune potrà intervenire su terreni privati anche senza l'assenso scritto dei proprietari, occupando le aree occorrenti e procedendo ai necessari lavori, senza che quelli possano in alcun modo opporsi sia alla esecuzione dei lavori, sia all'occupazione delle aree di loro proprietà, sia al pagamento delle spese sostenute dall'Amministrazione Comunale.

Tutte le opere realizzate a cura e spese dei richiedenti delle utenze resteranno di proprietà del Comune fino al contatore incluso, e di proprietà privata da questo fino ai loro immobili.

Art. 25 - Vigilanza.

Il Servizio Acquedotto ha sempre diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno della privata proprietà.

I dipendenti, muniti di tessera di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà di accedere nella privata proprietà, sia per le verifiche del consumo, sia per accertare alterazioni o guasti alle condutture e ai contatori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio .

In caso di opposizione o di ostacolo, lo stesso Servizio Acquedotto potrà sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.

Resta altresì salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato.

Art. 26 - Tipo e calibro del contatore.

Il tipo ed il calibro dei contatori sono stabiliti dal Servizio Acquedotto in relazione alla natura della concessione.

I contatori sono di proprietà del Comune: gli utenti ne sono i consegnatari e sono pertanto responsabili dell'integrità dei sigilli e di qualunque manomissione o danno.

Quando, a richiesta venisse disposta la sostituzione del contatore, le spese relative faranno carico

all'utente.

Il contatore dovrà comunque essere completo delle seguenti apparecchiature e pezzi speciali: saracinesca, valvola di ritegno, limitatore, rubinetto di misura.

Art. 27 - Posizione dei contatori.

I contatori dovranno sempre essere collocati in luogo esterno idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura e manutenzione; tale luogo dovrà sempre e comunque essere stabilito in accordo con il Servizio Tecnico Comunale.

Di norma, la installazione dei contatori sarà fatta in apposite nicchie accessibili da uno spazio pubblico (strada comunale o di uso pubblico, area comunale o di uso pubblico etc.), a cura e spese dell'utente.

La nicchia avrà dimensioni standard e serratura unificata.

Ove non sia possibile tale collocazione nella prima installazione dei contatori, in sostituzione dei gruppi di misura a bocca tarata, gli stessi possono essere collocati anche all'interno di proprietà private; al primo intervento di manutenzione o di ristrutturazione dell'immobile, i contatori dovranno comunque essere collocati in apposite nicchie accessibili da uno spazio pubblico come sopra definito.

La posizione della nicchia contatori dovrà essere opportunamente concordata con l'Ufficio Tecnico dell'Amministrazione Comunale.

A valle del contatore dovrà essere collocato, a cura ed a spese dell'utente un rubinetto di arresto.

Tutti i contatori ed il rubinetto che li precede saranno provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dal Servizio Acquedotto. L'esistenza del sigillo è condizione essenziale per il riconoscimento dell'utente e della tipologia di distribuzione.

Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Servizio Acquedotto nel rispetto delle procedure e dei tempi stabiliti dalla Amministrazione, prescrive l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura disponendo una diversa ubicazione del Contatore, ove ne ricorrano le condizioni tecniche.

Se l'utente non vi provveda entro 60 giorni successivi alla notifica della prescrizione, potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione.

Art. 28 - Verifica dei contatori a richiesta dell'utente

Quando l'utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, l'Ufficio Tecnico comunale disporrà, dietro richiesta, le opportune verifiche. Qualora sia stata riscontrata tecnicamente una irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua viene valutato con decorrenza dalla lettura dell'anno precedente sulla base delle risultanze di prova del contatore, disponendo, se necessario, il rimborso dell'importo non dovuto.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza previsti dal D.M. 21 luglio 1976 (G.U. n.216 del 17 agosto 1976) e precisamente $\pm 5\%$ da Q_{min} incluso a Q_t escluso e 2% da Q_t incluso a Q_{max} incluso, l'utente è tenuto a corrispondere la somma di Euro 26,00 per il rimborso delle spese di verifica.

Art. 29 - Rimozione e spostamento dei contatori — Divieto.

I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del Ufficio Tecnico Comunale ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati, con spese a carico dell'utente.

Art. 30 - Precedenza nella distribuzione di acqua potabile.

Quando, per una qualsiasi causa, si rendesse insufficiente l'acqua o la portata dell'Acquedotto per gli usi domestici, l'Amministrazione comunale potrà sospendere in tutto o in parte le concessioni che non siano per uso potabile, ovvero vietare l'utilizzo dell'acqua distribuita per usi non potabili, senza alcun compenso o indennizzo.

L'utilizzo dell'acqua ad uso potabile ha la precedenza assoluta su ogni altro utilizzo.

Art. 31 - Lettura dei contatori.

La quantità di acqua consumata dall'utente sarà rilevata, con periodicità annuale, da addetti dell'Amministrazione Comunale. L'utente potrà sempre assistere alla lettura e richiedere all'addetto, che ha l'obbligo di fornirgli gli estremi della stessa.

L'utente che non sia in grado di garantire la regolare lettura del proprio contatore agli incaricati del Comune, per assenza frequente dall'abitazione o per qualsiasi altra ragione, dovrà richiedere per iscritto all'Ufficio tecnico Comunale, lo spostamento del contatore in una nicchia esterna accessibile direttamente senza difficoltà, anche in sua assenza.

Art. 32 - Determinazione del consumo a contatore fermo.

Ove il contatore, per una causa qualsiasi, cessi di funzionare, il consumo verrà calcolato sulla media delle letture dell'ultimo anno.

Qualora tale media risulti minore del consumo verificatosi nel periodo corrispondente dell'anno precedente, si terrà conto, in luogo di essa, di tale consumo.

Nel primo anno di concessione la media suddetta sarà dedotta dalle indicazioni del contatore per tutto il periodo di funzionamento.

Nel caso invece che il contatore funzioni senza che vi sia consumo, l'utente dovrà chiedere la verifica.

Prima di togliere il contatore per la riparazione, l'incaricato del Comune lascerà sul posto un avviso indicante che il contatore è fermo, senza altro obbligo da parte del Comune stesso.

Art. 33 - Definizione di impianti per uso pubblico.

Sono considerati impianti per uso pubblico:

- a) le fontanelle pubbliche e vasche pubbliche
- b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini comunali
- c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei bagni pubblici
- d) gli impianti per pubblici lavatoi
- e) gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali
- f) le bocche da incendio insistenti sul suolo pubblico.

Art. 34 - Fontane pubbliche.

L'acqua delle fontane pubbliche è concessa gratuitamente e potrà essere prelevata solo per gli usi domestici. I recipienti per il trasporto non potranno avere una capacità complessiva superiore a 25 litri.

E' vietato:

- a) prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti
- b) fare qualsiasi uso improprio dell'acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche.

Gli agenti municipali sono incaricati di vigilare per l'osservanza della presente disposizione.

Art. 35 - Bocche speciali.

Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate:

- a) bocche antincendio;
- b) bocche per l'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività.

Dalle bocche di cui alla precedente lett. b, l'acqua potrà essere prelevata solo dal personale dipendente addetto al servizio e per i corrispondenti scopi.

Art. 36 - Installazione di contatori.

Le fontane di cui agli articoli precedenti del presente capo, di norma, non necessitano di contatore. Tuttavia, per esigenze di controllo della gestione, il Servizio tecnico Comunale ne potrà disporre l'installazione.

Art. 37 - Forniture temporanee.

Le somministrazioni precarie di acqua potabile possono essere accordate senza installazione di contatore con un costo forfettario che verrà stabilito in ragione della TABELLA B "Oneri a carico dell'utente" ed i corrispettivi stimati forfettariamente sono dovuti in anticipo, salvo conguaglio finale per il prolungamento o l'abbreviazione del periodo di somministrazione presunto.

Nei casi di somministrazione a contatore è dovuto dall'utente un deposito cauzionale in somma eguale al corrispettivo presunto stimato a discrezione dell'Ufficio Tecnico Comunale per il consumo da effettuare, che sarà liquidato al termine della somministrazione. Il prezzo dell'eventuale posa contatore (che verrà installato nei pressi della rete esistente) verrà stabilito di volta in volta dall'ufficio dell'Amministrazione Comunale.

La fornitura di acqua verrà concessa solamente previa presentazione della relativa autorizzazione comunale nel caso di ambulanti, spettacoli viaggianti etc.

Art. 38 - Alimentazione delle bocche di incendio.

La somministrazione di acqua per alimentazione di bocche antincendio è accordata purché l'impianto di derivazione della conduttura sia realizzato a spese del richiedente ed in conformità allo schema di installazione da lui fornito e ritenuto idoneo.

Gli apparecchi di manovra sono sigillati dal comune. L'utente può servirsene solo in caso di incendio e per le operazioni di spegnimento.

Dell'uso delle bocche antincendio egli deve dare comunicazione al Comune entro 48 ore per la risigillatura.

In caso di inadempimento dell'obbligo di comunicazione l'utente incorrerà nella penale di importo pari alla cauzione versata per il contatore collocato.

In caso di utilizzazione delle bocche antincendio per usi diversi dallo spegnimento del fuoco o di manomissione dei sigilli apposti alle apparecchiature l'utente incorrerà nella penale di importo eguale al doppio della cauzione anzidetta.

Art. 39 - Domicilio legale dell'utente.

Per tutti gli effetti del presente Regolamento e per ogni azione di legge l'utente eleggerà il proprio domicilio legale nel Comune di Trevi nel Lazio.

Art. 40 - Morosità dell'Utente

L'Amministrazione Comunale si obbliga a comunicare degli insoluti all'Utente con avviso inserito nella bolletta o con apposita comunicazione. Il Cliente moroso per qualsiasi titolo verso l'Amministrazione Comunale sarà obbligato al pagamento del debito gravato di una indennità di mora commisurata per ogni giorno di ritardo ad 1/365 al tasso legale vigente.

In caso di inadempienza, indipendentemente dalla more di cui sopra, l'Amministrazione Comunale

può procedere alla sospensione della fornitura.

La sospensione è preannunciata all'Utente con avviso inserito nella fattura (bolletta) o con apposita comunicazione. Essa ha luogo in caso di mancato pagamento entro un ulteriore, congruo periodo di tempo indicato nell'avviso. La sospensione non viene eseguita qualora L'Utente dimostri, direttamente al personale incaricato dell'intervento tecnico, di aver già pagato tutto il dovuto.

Ove detta operazione non sia possibile per fatto non imputabile all'Amministrazione Comunale o siano trascorsi inutilmente 15 giorni dalla chiusura dell'utenza interessata è in facoltà dello stesso, al fine di recuperare il credito, di procedere alla chiusura di altra utenza idrica intestata al medesimo Utente moroso, ovunque ubicata nell'ambito del territorio comunale.

La riapertura del flusso sarà effettuata entro e non oltre le 24 ore dalla esibizione delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento delle bollette insolute e delle spese sostenute dall'Amministrazione Comunale per la chiusura e la riapertura del flusso idrico.

In caso di mancato adempimento nel termine di 30 giorni dalle azioni, il recupero del credito di cui sopra, ove l'Utente sia moroso per due fatturazioni consecutive l'Amministrazione Comunale provvederà a determinare una penale fino alla concorrenza del proprio credito verso il Cliente ed il contratto si intenderà risolto di diritto, senza pregiudizio di ogni altro provvedimento.

Nel caso di nuova richiesta di contratto da parte del Cliente moroso o già cessato ai sensi del comma precedente, L'Amministrazione Comunale ha il diritto di subordinare il nuovo contratto al pagamento delle somme rimaste insolute.

La riapertura dell'utenza avverrà previo il pagamento delle spese occorse per effettuare l'operazione. L'importo delle spese è indicato nell'avviso di mora inviato all'Utente ed è pari al costo di 2 ore di un operaio qualificato.

Art. 41 - Violazioni Contrattuali – Penali.

Ove il Cliente incorra in una delle specifiche previsioni di cui agli artt.21, 22, e 43, l'Amministrazione Comunale ha diritto di sospendere in via cautelativa la fornitura.

E' in facoltà dell'Amministrazione Comunale sospendere la fornitura ogni qual volta l'Utente ponga in essere comportamenti gravi cioè tali che impediscano il corretto esercizio della somministrazione. Dell'avvenuta sospensione della fornitura deve essere redatto apposito verbale da consegnare all'Utente all'atto della chiusura. Il verbale deve contenere succintamente le ragioni della sospensione e l'indicazione del responsabile del procedimento e del suo recapito.

Ove ciò non fosse possibile per fatto non imputabile all'Utente, il verbale è inviato con Raccomandata AR. entro 48 ore dall'avvenuta sospensione.

L'Amministrazione Comunale a fronte di violazioni contrattuali dell'Utente, può esigere, altresì, il pagamento di sanzioni amministrative che verranno stabilite in ragione della TABELLA C "Sanzioni e penalità amministrative", fatto sempre salvo il rimborso di eventuali spese per danni o per altro legittimo titolo richiesto.

L'applicazione della penale deve avvenire previa motivata comunicazione scritta all'utente e a mezzo di Raccomandata AR.

Il mancato pagamento della penale dà diritto all'Amministrazione Comunale di sospendere la fornitura e di recedere dal contratto oltre alle azioni legali previste per il recupero dei crediti.

L'importo delle sanzioni è aggiornato dalla Giunta Municipale.

Art. 42 - Violazioni extra contrattuali - attivazione non autorizzata della fornitura.

Ove si accerti l'attivazione non autorizzata della fornitura l'Amministrazione Comunale, salva ogni azione legale in sede penale e civile, provvederà a sospendere l'erogazione dell'acqua.

La stipula del contratto ed il conseguente ripristino della fornitura saranno subordinati al pagamento delle spese per l'accertamento nonché dell'importo corrispondente al consumo ove questo sia rilevabile.

Art. 43 – Allegati.

Al presente Regolamento sono allegati quale parte integrante e sostanziale:

1. Schema di contratto di concessione
2. Tabella A “Oneri a carico del Costruttore e/o del Proprietario”
3. Tabella B “Oneri a carico dell’utente”
4. Tabella C “Sanzioni e penalità amministrative”
5. Tabella D “Struttura tariffaria”

Art. 44 - Obblighi dei contraenti.

La domanda compilata e sottoscritta dagli utenti, recepita dall’ Amministrazione Comunale , unitamente al pagamento di quanto dovuto, obbliga entrambi i contraenti al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 45 – Norme transitorie e finali.

Con l’entrata in vigore del presente Regolamento , sono abrogati e sostituiti i Regolamenti precedentemente applicati e i contratti in essere si intendono modificati ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento .

Le utenze non conformi alle prescrizioni del presente regolamento, dovranno essere rese conformi ad esso entro il termine di due anni dalla adozione del presente Regolamento. A tale data, le utenze che dovessero risultare ancora non regolamentari, saranno rese tali a cura dell’Amministrazione Comunale ed a spese dell’utente, con addebito ad esso di una multa che verrà stabilita in ragione della TABELLA C “Sanzioni e penalità amministrative” semprechè ricorrano le condizioni tecniche per il perfetto funzionamento del servizio.

Negli anni successivi all’approvazione del presente regolamento, la fatturazione alle utenze non conformi a quanto prescritto avverrà considerando quale obbligato principale l’intestatario dell’utenza idrica.

In ogni caso , qualora si verifichi che ad un unico contatore siano collegate più utenze , anche per uso diverso , la fattura , in unico esemplare , sarà addebitata all’ intestatario del contatore che dovrà provvedere al pagamento del corrispettivo relativo al quantitativo minimo garantito “Consumato x non Consumato “ di cui alla tabella D , moltiplicato il numero delle utenze servite , salvo conguaglio derivante da maggiori consumi .

TABELLA A
Oneri a carico del Costruttore e/o del Proprietario

Gli oneri vengono applicati per allacciamenti entro i 10 metri tra contatore , che sarà posizionato sul confine tra la proprietà pubblica e privata , ed il punto di presa sulla rete comunale a condizione che quest'ultima sia dotata della potenzialità necessaria a soddisfare la richiesta .

Oneri validi per le tipologie definite nella tabella D

	DESCRIZIONE
1	Il contributo per allaccio alla rete esistente sarà determinato con il preventivo tecnico redatto da parte dell' Amministrazione Comunale in applicazione del prezzario vigente
2	Contributo di allaccio per ogni unità abitativa

TABELLA B
Oneri a carico dell'utente

	DESCRIZIONE
1	Subentro in utenza o collocamento contatore compresa la fornitura di raccorderia, valvole a sfera con maniglia e apposizione di piombi, con costituzione di nuova utenza o subentro ad utenze precedenti
2	Forniture temporanee
3	Spostamento di contatori a richiesta dell'utenza
4	Verifica funzionamento contatori a richiesta dell'utente se la verifica ne accerti il regolare funzionamento, ovvero l'errore di misurazione non ecceda il 5%.

TABELLA C
Sanzioni e penalità amministrative

	DESCRIZIONE
1	Per uso diverso da quello contrattuale
2	Per allacci abusivi sulla rete pubblica e/o su utenze preesistenti
3	Per manomissione impianti di lettura e/o sigilli
4	Per derivazioni abusive prima del contatore, che permettano prelievi non registrati dall'impianto di lettura
5	Indennità di mora per ritardati pagamenti

TABELLA D
Struttura tariffaria delle tipologie di utenze idriche

Tipologia di Utenza	Previsto	Fisso	Consumo MC	Consumo MC	Consumo MC
		Consumo Previsto	da 1 a 50	da 51 a 100	da 101 a 300
	Consumato x non Consumato MC	Consumato x non Consumato MC	Oltre il fisso €/MC	Oltre il previsto €/MC	Oltre il previsto €/MC
<i>Uso domestico</i>	150	0,30	0,35	0,40	0,45
<i>Uso domestico x invalidi con permanente inabilità lavorativa</i>	200	0,30	0,35	0,40	0,45
<i>Bar Ristoranti</i>	300	0,55	0,60	0,65	0,70
<i>Negozi</i>	90	0,45	0,50	0,55	0,60
<i>Orti e Giardini</i>	90	0,65	0,70	0,75	0,80
<i>Utenza ONLUS o uso di attività sanitarie e sociali</i>	200	0,30	0,35	0,40	0,45
<i>Attività professionali</i>	90	0,55	0,60	0,65	0,70
<i>Cantieri</i>	200	0,35	0,40	0,45	0,50
<i>Cantine e Garage</i>	90	0,40	0,45	0,50	0,55
<i>Altre Attività Produttive</i>	200	0,45	0,50	0,55	0,60
<i>Parrucchieri</i>	200	0,45	0,50	0,55	0,60
Alberghi	Previsto	Consumo Previsto	MC da 1 a 1000	MC da 1001 a 3000	MC da 3001 a 5000
	Consumato x non Consumato MC	Consumato x non Consumato MC	Oltre il fisso €/MC	Oltre il previsto €/MC	Oltre il previsto €/MC
	2000	0,55	0,60	0,65	0,70

Per incrementi di consumi oltre la terza fascia si applicano maggiorazioni del 20%

Al fine di poter usufruire dei benefici di cui alla tipologia di utenza : "Uso domestico per invalidi per permanente inabilità lavorativa" e "Utenza ONLUS o uso di attività sanitarie e sociali " gli interessati dovranno far pervenire presso l' Ufficio Tributi specifica comunicazione con allegata idonea attestazione che comprovi l' appartenenza a tali categorie .

INDICE GENERALE

- Art. 1 Fornitura di acqua potabile
- Art. 2 Competenze
- Art. 3 Spese di allaccio e manutenzione degli impianti
- Art. 4 Domanda di concessione
- Art. 5 Facoltà dell'Amministrazione Comunale di rifiutare la concessione
- Art. 6 Stipulazione del contratto di fornitura
- Art. 7 Volture dell'utenza
- Art. 8 Tipologia di utenze
- Art. 9 Uso Temporaneo
- Art. 10 Uso promiscuo
- Art. 11 Durata della concessione
- Art. 12 Sostituzione della concessione
- Art. 13 Variazione delle condizioni di contratto
- Art. 14 Pagamento del canone
- Art. 15 Perdite di acqua dovute alla rottura della tubazione
- Art. 16 Impianti
- Art. 17 Sorveglianza degli impianti
- Art. 18 Impianti dopo il contatore
- Art. 19 Divieto di diramazioni, cessioni e subaffitto
- Art. 20 Divieto di manomissioni
- Art. 21 Interruzione della somministrazione dell'acqua
- Art. 22 Reclami
- Art. 23 Somministrazione dell'acqua
- Art. 24 Esecuzione degli allacci alla rete idrica comunale
- Art. 25 Vigilanza
- Art. 26 Tipo e calibro del contatore
- Art. 27 Posizione dei contatori
- Art. 28 Verifica dei contatori a richiesta dell'utente
- Art. 29 Rimozione e spostamento dei contatori – Divieto
- Art. 30 Precedenza nella distribuzione di acqua potabile
- Art. 31 Lettura dei contatori
- Art. 32 Determinazione del consumo a contatore fermo

- Art. 33 Definizione di impianti per uso pubblico
- Art. 34 Fontane pubbliche
- Art. 35 Bocche speciali
- Art. 36 Installazione di contatori
- Art. 37 Forniture temporanee
- Art. 38 Alimentazione delle bocche di incendio
- Art. 39 Domicilio legale dell'utente
- Art. 40 Morosità dell' Utente
- Art. 41 Violazioni Contrattuali – Penali
- Art. 42 Violazioni extra contrattuali – attivazione non autorizzata
- Art. 43 Allegati
- Art. 44 Obblighi dei contraenti
- Art. 45 Norme transitorie e finali